**CAPITOLATO D'ONERI**

“*Servizio di vigilanza e supporto educativo”* in favore dei minori/giovani collocati con provvedimento dell’autorità giudiziaria minorile presso la Comunità pubblica di Catanzaro

CIG: 83931885D8

**PREMESSA**

Il “*Servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità Ministeriale di Catanzaro*” è rivolto ai minori/giovani adulti collocati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile presso la suddetta Comunità Pubblica.

Tale servizio si basa su azioni di accoglienza, vigilanza ed assistenza a supporto delle attività istituzionali svolte all’interno della struttura dal personale dipendente dal Ministero della Giustizia al quale si applica il CCNL comparto Ministeri e che consiste in azioni socio-relazionali, di ascolto, di sviluppo socio-affettivo e di tutela finalizzate alla corretta esecuzione di progetti educativi personalizzati e finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti accolti su provvedimento della Magistratura Minorile.

In linea con le disposizioni normative vigenti, ed in particolare con il D.P.R 448/88 e con il D.lgs. 272/89, il D.lgs. 121/2018 e recependo le direttive emanate in materia dai principali Organismi Internazionali, quali, ad esempio, le Regole Minime dell’ONU del 1985 (le cosiddette Regole di Pechino), le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 1987 e la Circolare Dipartimentale n.1 del 18 marzo 2013: "Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia", la Comunità Ministeriale di Catanzaro pone al centro dei propri obiettivi istituzionali:

* la promozione del benessere dei minori accolti e della collettività più in generale;
* il rispetto delle norme e delle regole di settore nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari;
* la progettazione e l'attivazione di progetti individualizzati volti alla rieducazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei minorenni in carico;
* la promozione dei valori della convivenza civile;
* la parità di trattamento.

Nel rispetto dei provvedimenti emessi nei loro confronti dall’Autorità Giudiziaria Minorile, il percorso penale dei minori e giovani adulti accolti nella Comunità Pubblica si sviluppa tutto su di un piano educativo, nell’ambito del quale si predispone un progetto individualizzato atto a promuovere, stimolare ed alimentare le risorse del ragazzo e del suo ambiente di vita e volto a definire un rinnovato itinerario di sviluppo identitario e socio-relazionale.

Diventa, pertanto, indispensabile nell’erogazione delle attività in favore dei minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti di collocamento in comunità, prevedere delle linee di azione che si pongano quale obiettivo principale il recupero ed il trattamento del minore/giovane adulto attraverso la costruzione di percorsi educativi individualizzati.

L’importante funzione di accoglienza, che si svolge nella Comunità Pubblica rispetto ai minori/giovani adulti in carico, consente di ottimizzare l’utilizzo di risorse esistenti sul territorio e finalizzate alla promozione di concreti percorsi di reinserimento sociale.

Il servizio richiesto si configura, dunque, come importante strumento di sostegno e di contenimento educativo-relazionale, in grado di incidere positivamente sulla costruzione dell’immagine sociale del minore/giovane accolto nella struttura.

La Comunità Pubblica svolge attività di osservazione, effettua analisi dei bisogni e delle risorse del minore/giovane, in raccordo con il territorio di provenienza, finalizzate all’elaborazione di un progetto che veda il rientro del minore/giovane nel contesto socio-familiare di appartenenza.

La tipologia dei minori/giovani ospiti della Comunità Ministeriale di Catanzaro – in misura cautelare ex art. 18, 18bis, 22, 27, 36 e 47 DPR 448/88 e misure penali di Comunità ai sensi del D.lgs. 121/2018 e/o assegnati dal Centro Giustizia Minorile della Calabria, ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali – ha consentito di consolidare negli anni una specializzazione, in particolare, nelle fasi di osservazione e di intervento.

I ragazzi accedono alla struttura a seguito di applicazione, nei loro confronti, di una misura privativa della libertà personale imposta dall’Autorità Giudiziaria Minorile che ne stabilisce anche la durata della permanenza e che, statisticamente, si attesta su periodi medio-brevi.

Molti dei ragazzi accolti provengono da realtà socio-culturali caratterizzate da deprivazione e disagio; in numerosi casi si registra il mancato adempimento dell’obbligo scolastico e, sempre più spesso, essi risultano già noti ai Servizi della Giustizia Minorile e/o Territoriali per pregresse vicende giudiziarie e/o per problematiche sociali di particolare rilievo. Altra tipologia di utenza accolta è rappresentata dai minori stranieri accompagnati e non, dai minori di etnia ROM e da minori con difficile quadro psico-patologico dovuto anche all’uso ed abuso, in molti casi di sostanze stupefacenti.

Spesso per questi ragazzi seguiti in contesti minorili protetti e coinvolti in percorsi scolastici e formativi, risulta necessaria la predisposizione di servizi mirati ad una adeguata accoglienza e supporto al fine di evitare l’abbandono del percorso di integrazione intrapreso con conseguente rischio di dedicarsi ad attività illecite, di essere sfruttati nel lavoro nero, o ancor peggio essere agganciati da organizzazioni criminali.

La Comunità Ministeriale di Catanzaro si avvale di una rete istituzionale “interna” che coinvolge:

* il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
* il Centro per la Giustizia Minorile.
* l’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Catanzaro competente per territorio con cui condivide le modalità e i tempi della presa in carico dei ragazzi accolti.
* Le Autorità Giudiziarie Minorili.

e di una rete di collaborazione “esterna” con:

* Azienda Sanitaria Locale per il trattamento sanitario all’interno della Comunità, le visite specialistiche nelle strutture sanitarie territoriali, la fornitura di farmaci, il trattamento delle dipendenze, il trattamento delle problematiche psichiatriche e il servizio psicologico.
* Altre Comunità socio educative e terapeutiche, per eventuali trasferimenti successivi dei ragazzi;
* Enti Locali quali Regione, Provincia e Comune per il reperimento di risorse utili per il trattamento;
* Privato Sociale: cooperative, associazioni impegnate nel “lavoro sociale” e soprattutto con il Volontariato, importante risorsa utilizzata nell’ottica di favorire la partecipazione della comunità esterna al trattamento;
* Organismi/Servizi Scolastici: in particolare il Centro Territoriale Permanente per la realizzazione dei corsi scolastici interni e, in un quadro più ampio, con le facoltà dell’Università con finalità di fornire conoscenza e informazione sull’istituto e le sue funzioni, nell’ambito di tirocini, seminari e/o percorsi di educazione alla legalità promossi dagli stessi;
* Parrocchie;
* Famiglie.

La corretta rilevazione dei bisogni e delle risorse dei minori/giovani rappresentano le basi per una efficace progettualità educativa ed assicurano che il percorso del minore/giovane nel contesto comunitario se opportunamente guidato, adeguatamente supportato ed affiancato sia nella fase di accoglienza che nella fase programmatica/trattamentale, possa assumere contenuto, significato e pregnanza all’interno della misura penale.

Il “ *Servizio di vigilanza e di supporto educativo, quali attività di supporto alle attività istituzionali poste in essere nella Comunità Ministeriale di Catanzaro*, pertanto, si pone come obiettivo il potenziamento delle azioni di trattamento dei minori accolti nella struttura e da eseguirsi nelle fasi dell’accoglienza, della permanenza e delle dimissioni, che sono da intendersi momenti significativi dell’intervento posto in essere nella comunità e in stretto collegamento con le risorse territoriali esterne.

Tali passaggi si realizzano attraverso una qualificata relazione educativa con le figure adulte che affiancano il minore/giovane nel percorso di responsabilizzazione e nella costruzione della rete territoriale.

In ragione degli attuali spazi e delle disposizioni organizzative la ricettività della Comunità pubblica di Catanzaro prevede un’accoglienza di 10 minori/giovani di sesso maschile minori/giovani la cui permanenza nella struttura ha una durata di breve/medio periodo, non oltrepassando di norma i 12 mesi a cui vanno ad aggiungersi un massimo di 4 minori/giovani ospiti temporaneamente accolti nella comunità filtro operante nella stessa struttura.

**Art. 1**

**Definizioni**

Ai fini della realizzazione del servizio richiesto e della sua gestione, si applicano le definizioni che seguono:

* Amministrazione Committente: è il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria, con sede in Via Francesco Paglia, 47 – Catanzaro che nella qualità di Stazione Appaltante pianifica e programma la realizzazione del “*Servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità Ministeriale di Catanzaro*”;
* Comunità Pubblica: la Comunità Ministeriale per minori con sede in Via Francesco Paglia n.45 – Catanzaro nella quale sono realizzate le attività oggetto del presente capitolato;
* Responsabile del Procedimento: è il Funzionario individuato dalla Stazione Appaltante, che svolge i compiti previsti dall’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
* Direttore dell’esecuzione: il Funzionario incaricato della Direzione della Comunità che svolge i compiti previsti dall’art.101 del D.lgs. 50/2016;
* Appaltatore: è l’operatore economico rimasto aggiudicatario della procedura di gara per l’affidamento del servizio
* Utenza: è costituita dai giovani, di sesso maschile, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, di nazionalità italiana o estera, sottoposti a procedimento penale dell’Autorità Giudiziaria Minorile ed ospitati presso la Comunità Ministeriale di Catanzaro;
* Capienza: è costituita dalla capacità tecnico organizzativa dell’accoglienza dei minori assegnati alla Comunità Pubblica di Catanzaro pari a quattro e fino ad un massimo di numero sei unità;
* Operatori dell’Amministrazione: sono lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia; a mero titolo di esempio, Funzionari della Professionalità Pedagogica, Assistenti di Area Pedagogica, Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, Funzionari e operatori amministrativi, ecc. Essi sono presenti per come specificato:
  + **Area pedagogica**: n.2 Funzionari della professionalità pedagogica e n.3 assistente di area pedagogica che assicurano turni, nel rispetto del CCNL comparto Ministeri, in orario antimeridiano e pomeridiano turni di servizio utili a garantire le azioni ed attività educative in favore degli ospiti della struttura
  + **Area Amministrativa**: n. 1 contabile che assicura la gestione amministrativo-contabile della Comunità.
* Servizi Minorili della Giustizia: sono gli Istituti Penali per minorenni, gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni, Centri di Prima Accoglienza, Comunità per minori insistenti nel territorio della Regione Calabria e che dipendono dal Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria;
  + Coordinatore del servizio: è un lavoratore di età non inferiore ad anni 25 che ha un rapporto di lavoro subordinato con l’Appaltatore e da questo Delegato quale referente con la Direzione della Comunità. Lo stesso deve essere in possesso di titolo di studio adeguato all’espletamento dell’incarico ricevuto e un’esperienza professionale non inferiore a due anni maturata presso strutture di accoglienza per minori adolescenti pubbliche o private e comprovata da adeguata certificazione. Tale figura presenta inoltre caratteristiche in termini di autonomia operativa adeguata a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi dovessero verificarsi durante l’esecuzione del servizio ed esperienza professionale non inferiore ad anni due nella gestione conduzione di servizi analoghi ritenuta necessaria per sovrintendere a tutte le operazioni richieste dal servizio ed esserne garante nonché diretto interlocutore dell’Amministrazione nell’esecuzione dello stesso;
* Operatore socio-assistenziale: è quel lavoratore che ha un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltatore cui sarà affidata l’esecuzione del servizio. Deve avere una età minima di 25 anni, essere in possesso di patente di guida, di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media secondaria ed esperienza nello stesso settore oggetto di appalto maturata presso strutture di accoglienza per minori adolescenti pubbliche o private che accolgono minori di area penale;
* Ausiliario: è un lavoratore di età minima di 25 anni che ha un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltatore cui sarà affidata l’esecuzione del servizio. Deve essere in possesso del Diploma di Scuola Media di primo grado e, preferibilmente, della patente di guida di categoria B o superiore da almeno cinque anni ed un’esperienza adeguata al ruolo previsto in seno al progetto;
* Proposta tecnica: è il documento di offerta tecnica presentato dal concorrente rimasto aggiudicatario della procedura di gara che consente il perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del servizio e, nello specifico, il potenziamento del servizio di accoglienza, di assistenza e di vigilanza delle Comunità Pubblica di Catanzaro.
* Capitolato è il documento contenente le informazioni e le norme regolatrici del rapporto tra Amministrazione e Ente offerente/aggiudicatario
* i Servizi Minorili della Giustizia sono: l’Istituto Penale per Minorenni di Catanzaro, gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni di Catanzaro e di Catanzaro, i Centri di Prima Accoglienza e le altre Comunità Pubbliche, insistenti nel territorio della Regione Calabria che dipendono dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria con sede in Catanzaro;

**Art. 2 Disciplina del rapporto**

La realizzazione del servizio è disciplinata dal contratto, dal presente Capitolato, dalla proposta esecutiva presentata dall’ operatore economico rimasto aggiudicatario dell’Appalto, dalla Legge e Regolamento per la contabilità generale dello Stato, dal D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC.

**Art. 3 Durata**

La decorrenza del servizio è fissata dalla data di affidamento per un periodo di 12 mesi e termina alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile, fatta salva la facoltà esclusiva dell’Amministrazione di avvalersi delle ipotesi previste dall’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e di quelle previste dai bandi tipo pubblicati dall’Agenzia Nazionale per l’Anticorruzione. Essa è comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque essere superiore a mesi sei.

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dell’anno, compresi quelli festivi.

**Art. 4 Oggetto dell’appalto**

Il servizio oggetto di appalto è la realizzazione delle attività previste a garantire un “*Servizio di vigilanza, di assistenza e di accompagnamento educativo nella Comunità Ministeriale di Catanzaro”*. Esso prevede, a completamento dell’azione istituzionale svolta dal Personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il potenziamento del servizio di accoglienza, di vigilanza, di trattamento e di accompagnamento dei minori/giovani ospiti nella suddetta Comunità Pubblica.

Le azioni previste per la realizzazione del servizio da parte dell’appaltatore sono riferibili a:

1. intervento di accoglienza, di vigilanza nei confronti dei minori/giovani collocati presso la Comunità Pubblica;
2. Gestione del servizio di refettorio: monitoraggio e controllo dei turni predisposti dalla Direzione della Comunità che vedono coinvolta l’utenza presente nella preparazione della tavola e nel riordino della pulizia del refettorio.
3. Promozione della cura nelle operazioni di igiene personale e dei locali di vita comune da parte dei minori/giovani nonché verifiche e controlli sulle operazioni di lavaggio da parte dei giovani degli indumenti personali anche attraverso il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione alla Comunità;
4. Presenza degli addetti, concordandone le modalità con la Direzione e con gli educatori della Comunità, alle attività interne programmate in modo da vigilare e favorire nella struttura la permanenza partecipativa degli ospiti.
5. Predisposizione del planning mensile delle presenze degli operatori di assistenza e vigilanza, da sottoporre all’approvazione della Direzione della Comunità.
6. Partecipazione alle attività laboratoriali - interne o esterne - previste dalla progettazione educativa per come predisposto dalla Direzione della Comunità;
7. Accompagnamento dei minori/giovani, ospiti della Comunità Pubblica, in tutte le attività esterne (formative, scolastiche, ludico-ricreative, culturali e sportive) previste dal programma settimanale e dal piano trattamentale individuale in relazione alle misure giudiziarie a cui sono sottoposti.
8. Accompagnamento dei minori/giovani ospiti della Comunità Pubblica ad udienze, interrogatori, convocazioni dell’A.G.;
9. Accompagnamento dei minori/giovani collocati presso la Comunità ad altra struttura residenziale, pubblica o privata (es. comunità alloggio per minori, comunità terapeutica, ecc.,) per trasferimento disposto dal C.G.M. ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ovvero dall’Autorità Giudiziaria o presso il domicilio degli stessi in caso di dimissioni qualora disposto dall’AG o dalla Direzione della Comunità;
10. Servizio di supporto nelle attività educative per la gestione gruppi formativi con i minori e giovani accolti;
11. Il servizio di accompagnamento previsto ai precedenti punti 6-7-8 dovrà essere garantito con personale autista dipendente dal soggetto affidatario e con automezzo di proprietà e/o noleggiato reso disponibile nell’immediatezza della necessità espressa dalla direzione della comunità. L’autovettura con una capienza di posti non inferiore a 8/9 posti dovrà essere in regola con le norme che regolamentano la circolazione sulla rete stradale e in regola con i servizi di revisione e manutenzioni periodiche. In caso di fermo per riparazioni e lavori superiori alle 48 ore lavorative, dovrà essere reso disponibile altro automezzo.
12. L’automezzo dovrà essere guidato dal personale dell’Ente Attuatore presso la Comunità e provvisto di valida patente di guida. Per gli spostamenti fuori dalla provincia e nell’ambito del territorio regionale, stimati in un numero non superiore a 10, è previsto un rimborso orario forfettario pari al costo orario offerto per il livello retributivo più basso previsto per la figura di operatore socio-assistenziale maggiorato del 50%. Tale rimborso è da intendersi riconosciuto per il tempo di viaggio stimato sulla base della percorrenza chilometrica, con esclusione delle percorrenze con durata inferiore ai 60 minuti, ed è comprensivo del costo del carburante, dei pedaggi ed ogni altro onere eventualmente sostenuto per la gestione dell’automezzo. Per gli spostamenti fuori dal territorio provinciale di durata superiore alle otto ore, in aggiunta al rimborso forfettario, verrà inoltre riconosciuta la somma, debitamente documentata, di euro 23,00/operatore quale rimborso di un pasto e fino ad un massimo di Euro 44,26 nell’ipotesi del protrarsi del servizio oltre le dodici ore.

**Art. 5 Garanzia di esecuzione**

A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti, l’appaltatore costituisce garanzia definitiva per la quale, in deroga all’attuale normativa, non è previsto alcuna forma di svincolo prima della conclusione del servizio. L’ammontare originario verrà pertanto svincolato quando l’appaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi assunti e non sia in debito verso l’Amministrazione Committente. Nella domanda di richiesta di svincolo l’appaltatore dovrà espressamente dichiarare di non avere altro a pretendere dall’Amministrazione in dipendenza del contratto cui la cauzione si riferisce.

**Art. 6 Modalità di realizzazione - prestazioni**

**6.1 Sede di realizzazione**

Le attività del “*Servizio di vigilanza, di assistenza e di accompagnamento educativo”* dovranno effettuarsi presso la Comunità Pubblica di Catanzaro che occupa lo stabile demaniale di via Francesco Paglia n.45.

Al fine di garantire una più efficace collaborazione con il personale dell’Amministrazione l’appaltatore dovrà impiegare i propri operatori secondo le indicazioni fornite dalla Direzione delle Comunità Pubblica.

**6.2 Servizi richiesti**

In particolare i suddetti servizi sono relativi a:

1. Interventi di supporto al personale della comunità Ministeriale in ordine agli interventi di accoglienza ed in particolare:
   * Gestione dei pasti: gestione dei momenti di apparecchiatura tavola e coordinamento degli ospiti della comunità, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione della Comunità, per le operazioni di pulizia e riordino degli ambienti destinati alla consumazione dei pasti.
   * Gestione spazi comuni: coordinamento dei minori/giovani nelle operazioni di pulizia e di riordino quotidiano degli ambienti a loro destinati e degli spazi comuni.
   * Attuazione regolamento interno della Comunità Ministeriale: supporto al personale dell’Amministrazione nell’illustrazione del regolamento al momento dell’ingresso del minore/giovane in struttura ed interventi atti a garantire il rispetto delle regole da parte dei minori/giovani.
   * Gestione visite e colloqui familiari: ricevimento ed accoglienza all’interno della struttura dei familiari e delle persone autorizzate con registrazione degli stessi e controllo dei borsoni e/o pacchi in entrata, portati dai familiari;
   * Gestione sanitaria: accompagnamento a presidio di pronto soccorso, in caso di malori, infortuni o altro, informando tempestivamente la Direzione della Comunità Pubblica ed il sanitario incaricato; consegna al minore/giovane e controllo dell’assunzione di farmaci prescritti dal personale medico; accompagnamento presso lo studio del medico di base ove non presente nella struttura il sanitario incaricato, presso presidio ospedaliero o presso ambulatori medici per visite mediche e/o esami specialistici;
   * Gestione attività minori/giovani: accompagnamento dei minori/giovani nella quotidianità e nelle attività interne ed esterne previste dal piano trattamentale dei minori e giovani ospiti. Le attività devono essere realizzate in stretta collaborazione e a supporto del personale dell’area pedagogica dell’Amministrazione a cui è demandato il coordinamento dei soggetti coinvolti nella realizzazione ed esecuzione delle attività previste;
   * Obbligo di segretezza professionale: è richiesto il rispetto dell’obbligo di segretezza professionale relativo a qualsiasi informazione sul minore/giovane di cui si viene a conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni.
2. Interventi di supporto al personale ministeriale della comunità in materia di vigilanza e controllo
   * Presenza attiva, finalizzata al controllo, all’assistenza ed alla vigilanza sul minore/giovane, nonché a fornire, alla Direzione della Comunità elementi di conoscenza derivanti dall’osservazione partecipata sullo stesso.
   * Redazione del registro di bordo a fine di ogni turno.
   * Gestione comportamenti aggressivi: contenimento dei comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivi di rischio per l’incolumità degli stessi soggetti assistiti e per i terzi; tempestiva comunicazione alla Direzione, sia attraverso contatto telefonico, sia riportando la situazione e gli interventi posti in essere in apposita relazione di servizio;
   * Oggetti ed effetti personali dei minori/giovani: compilazione modulo “Oggetti e valori”; consegna degli oggetti di valore e del denaro dei minori/giovani al personale educativo ministeriale e tenuta del libretto nominativo per la registrazione dei movimenti di denaro consegnato dai familiari e delle spese sostenute dai minori/giovani.
   * Compilazione elenco del vestiario del minore/giovane al momento dell’ingresso e verifica ed aggiornamento relativi.
   * Controllo dei minori/giovani ospiti e dei locali: sopralluogo periodico, su richiesta della Direzione, delle camere utilizzate dagli ospiti e degli spazi comuni, al fine di verificare l’esistenza di oggetti non consentiti dal regolamento. Controllo degli zaini, borse, ecc. degli ospiti che si recano alle attività esterne in autonomia, al momento del rientro in struttura; visione degli oggetti eventualmente contenuti all’interno degli abiti indossati dai minori/giovani.
3. Interventi di supporto al personale ministeriale della comunità nelle azioni di accompagnamento educativo e trattamentale dei minori e giovani ospiti della struttura

**6.3 Compiti degli operatori per la realizzazione del Servizio**

Nella realizzazione del servizio gli operatori dipendenti dall’appaltatore dovranno adempiere alle seguenti funzioni:

1. Agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale ministeriale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione della Comunità Pubblica;
2. interagire con i minori e giovani ai fini della necessaria messa a punto del Progetto Educativo Individualizzato e secondo le indicazioni fornite dal Direttore della Comunità Pubblica;
3. promuovere e favorire, in collaborazione e a supporto del personale educativo della Comunità Ministeriale, la partecipazione attiva dei minori/giovani alle attività formative e nelle attività ricreative previste dal piano individuale di trattamento;
4. Vigilare sui minori/giovani onde prevenire dinamiche conflittuali e/o di reattività al contesto comunitario;
5. Indirizzare i minori/giovani accolti al rispetto delle regole e favorire l’apprendimento anche indiretto di una cultura della legalità;
6. Proporre alla Direzione della Comunità Pubblica quanto si ritenga utile, opportuno e vantaggioso per i minori/giovani rispetto a quanto necessario per una corretta realizzazione delle azioni programmate nei percorsi educativi individuali e di trattamento educativo;
7. Collaborare, qualora richiesto, con la Direzione della Comunità Pubblica nell’ambito delle attività previste dal servizio in cui si opera;
8. Partecipare, se richiesto, alle attività di formazione e aggiornamento.

**6.4 Norme comportamentali degli operatori**

Gli operatori impiegati nelle attività del progetto sono tenuti a:

1. tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
2. osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare vigenti all’interno della sede ove il servizio viene svolto;
3. evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività della Comunità Pubblica;
4. garantire la tutela della privacy dei minori/giovani ospiti della comunità e la segretezza professionale per quanto concerne le informazioni sugli ospiti;
5. mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all’organizzazione e all’attività della Comunità Pubblica o altro, durante l’espletamento dei servizi di cui trattasi.

**Art. 7 Caratteristiche del servizio e disposizioni sul personale dell’appaltatore**

**7.1 Destinatari del servizio**

Le attività connesse al servizio – diurno e notturno - di assistenza e di vigilanza e di accompagnamento educativo sono rivolti ai minori/giovani sottoposti a misure penali disposte dall’Autorità Giudiziaria Minorile ed inseriti presso la comunità Pubblica di Catanzaro.

L’utenza prevista è maschile, di nazionalità sia italiana che estera, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, per n. 10 (dieci) posti e fino ad un massimo di 14 posti occupabili nell’intera struttura.

**7.2 Caratteristiche delle prestazioni**

All’interno della comunità pubblica, il personale dipendente dal Ministero della Giustizia presente garantisce, in ragione delle professionalità e funzioni ad esso attribuite e delle norme sull’orario di lavoro previsto dal CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali, turni di servizio che garantiscono il sostegno ed accompagnamento educativo e trattamentale dei minori e giovani ospiti in tutti i giorni dal lunedì al sabato nelle ore antimeridiane e dal lunedì al venerdì nelle prime ore pomeridiane, ad eccezione delle giornate festive.

Conseguentemente per la realizzazione delle attività da porsi in essere per garantire la vigilanza diurna e notturna, le attività di assistenza e le attività a supporto dei percorsi educativi sono richieste prestazioni da rendersi senza soluzione di continuità e secondo il seguente schema di massima, suscettibile di modifiche al variare di una diversa organizzazione della struttura che consenta accessi programmati ed in sicurezza di soggetti terzi e dei familiari dei minori e giovani accolti e/o altre attività poste in essere dalla Direzione della Comunità:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Da lunedì a Domenica | | |
| turno | Ruolo | Numero unità per turno |
| 08:00 – 14:00 | Operatore socio-assistenziale con esperienza in campo pedagogico/psicologico | 1 |
| 08:00 -14:00 | Operatore socio-assistenziale (turnante) | 1 |
| 14:00 – 20:00 | Operatore socio-assistenziale con esperienza in campo pedagogico/psicologico | 1 |
| 14:00 – 20:00 | Operatore socio-assistenziale (turnante) | 1 |
| 20:00 – 08:00 | Operatore socio-assistenziale (turnante) | 2 |
| 17:00 – 20:00 | ausiliario | 1 |

per un totale di 48 ore effettive di presenza giornaliera a copertura nella durata contrattuale dell’effettivo servizio di vigilanza, di assistenza e di supporto educativo-trattamentale da parte degli addetti con professionalità socio-assistenziale e n.3 ore di servizio di natura amministrativo da garantirsi dall’ausiliario nella fascia serale.

Ad integrazione delle previsioni di cui sopra l’Amministrazione ha stimato un ulteriore fabbisogno da attivarsi esclusivamente, su richiesta formalizzata della Direzione della Comunità in presenza di minori/giovani che richiedono, per la complessità della loro gestione e nelle more del loro allontanamento dalla struttura, una maggiore e particolare attenzione. Tale fabbisogno forfettariamente considerato in circa in circa 180 ore annue dovrà essere previsto nell’offerta da predisporsi dai concorrenti quale costo del lavoro stimato nella quantificazione della base d’asta dalla Stazione Appaltante e per l’intera durata contrattuale in un monte di 18.795 ore di cui 17.700 per attività di socio-assistenziali e n. 1095 ore per attività amministrative.

Eventuali ed ulteriori fabbisogno di prestazioni connessi a situazioni non prevedibili saranno affidati con procedura art.36 comma 2 lettera a) al costo orario offerto in sede di gara.

A copertura del fabbisogno orario (effettivo e presunto) per il servizio di accoglienza, vigilanza, assistenza ed accompagnamento educativo, la composizione il gruppo di lavoro necessario ad assicurare il servizio per come richiesto dall’Amministrazione, è stimato, sulla base della tabella dei costi medi e delle ore effettivamente lavorate per il C.C.N.L di categoria applicabile pubblicati dal Ministero del Lavoro, in **n. 2,82 unità di operatori socio-assistenziali con esperienza in campo pedagogico e psicologico, n. 8,49 unità di operatori socio-assistenziali turnanti e di n. 0,94 figure di ausiliario.** Ciò in ragione della necessità di garantire in affiancamento agli operatori che saranno stabilmente impegnati nel servizio, la presenza di unità supplenti (in possesso dei requisiti previsti) e da utilizzarsi sia per eventuali ed ulteriori fabbisogni in termini di prestazioni non prevedibili e sia per la copertura delle ore non lavorate previste dai contratti collettivi e per i quali l’appaltatore **è** comunque **tenuto** ad applicare le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge.

L’appaltatore è tenuto altresì ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari dalla data dell’aggiudicazione e per tutta la durata dell’appalto. Anche in presenza di regolamento interno, l’appaltatore è obbligato ad applicare le norme retributive, normative e contributive del C.C.N.L. L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In materia di personale l’appaltatore dovrà osservare, nello specifico, le seguenti prescrizioni:

1. applicazione a tutto il personale impiegato nel” *Servizio di vigilanza, di assistenza e di accompagnamento educativo della Comunità Ministeriale di Catanzaro”* del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria di appartenenza e ogni forma assicurativa e previdenziale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, con assunzione di tutti gli oneri relativi;
2. il personale utilizzato per l’esecuzione contrattuale deve essere alle dipendenze dell’Ente attuatore;
3. L’Amministrazione dei dipendenti sia nei rapporti diretti, sia nei rapporti con gli Enti pubblici preposti all’applicazione delle norme di legge concernenti l’amministrazione dei lavoratori, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dipendenti è di esclusiva spettanza dell’Ente attuatore.
4. l’organico del personale con funzioni di operatore socio-assistenziale per il servizio di vigilanza – diurna e notturna – e per il servizio di assistenza e supporto educativo dovrà essere in numero adeguato a garantire una efficiente e funzionale realizzazione del servizio richiesto nonché la sostituzione per ferie e/o malattia degli addetti impieganti e l’eventuale attivazione di servizio a chiamata. Anche per i sostituti e per gli operatori da utilizzarsi a chiamata l’appaltatore dovrà comunicare le medesime informazioni richieste per gli operatori turnanti ivi compreso il curriculum vitae.
5. L’organico costituente il gruppo di lavoro, compreso i sostituti, dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità ( assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso – assenza di procedimenti di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza e di sanzioni disciplinari) nonché assenza di cause di incompatibilità con le funzioni da svolgere ed in particolare a) con le situazioni di rischio previste dal piano anticorruzione del Ministero della Giustizia. b) esercizio della professione forense, anche da parte di praticante avvocato abilitato nel distretto di corte di appello di Catanzaro, l’esercizio del ruolo in qualità di magistrato onorario, viceprocuratore onorario, giudice di pace, esperto presso il Tribunale di sorveglianza per i minorenni del circondario di Catanzaro, esercizio di attività giudiziaria nell’ambito dello stesso circondario del tribunale per i minorenni di Catanzaro da parte del coniuge convivente, della parte dell’unione civile, dei parenti fino al secondo grado e degli affini entro il primo grado;
6. Ai sensi art.30 d.lgs. 50/2016 e del CCNL di categoria l’appaltatore è tenuto, **compatibilmente con l’organizzazione di impresa prescelta** al riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente (*cd. clausola sociale*);
7. L’appaltatore dovrà fornire prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo delle unità riassorbite e/o delle unità neoassunte (compresi i sostituti) che saranno impiegate per il servizio di assistenza e vigilanza con l’indicazione delle mansioni da espletare e del tipo di rapporto contrattuale, dandone dimostrazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL). Ogni variazione agli elenchi del personale dovrà essere preventivamente comunicata al Direttore delle Comunità Pubblica ed autorizzata, previo parere favorevole della predetta Comunità, dal Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria.
8. L’appaltatore è obbligato ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale di categoria, garantendo anche il regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale stesso nel periodo di esecuzione del contratto, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. A comprova di tale obbligo, L’appaltatore è tenuto a produrre all’Amministrazione, in corso di rapporto contrattuale e comunque prima di ogni pagamento, la documentazione attestante il regolare adempimento da parte sua dei predetti obblighi:
   1. copia della ricevuta di invio delle denunce contributive UNIEMENS e attestazione di pagamento (modello F24) riferibile ai 30 giorni antecedenti il periodo di fatturazione, nonché documento assimilabile all’abrogato modello DM10 concernente la denuncia UNIEMENS di tutto il personale in forza relativa al mese di fatturazione;
   2. documentazione relativa all’ultima autoliquidazione annuale del premio INAIL ed ai relativi versamenti a mezzo delega di pagamento F24;
   3. documentazione comprovante il regolare accantonamento delle quote di T.F.R. ad eventuali fondi di previdenza complementare e copia di F24 comprovante il pagamento delle rate dell’imposta sostitutiva nei termini di legge sul TFR (dicembre per la 1° rata e mese di gennaio per il saldo);
   4. copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva con preavviso di 24 (ventiquattro) ore, di richiedere al competente Ispettorato del Lavoro di compiere verifiche contabili presso la sede dell’appaltatore per accertare il rispetto degli obblighi sopra previsti, anche con riferimento a quello concernente il regolare accantonamento del T.F.R. del personale impegnato nell’appalto. Il diritto dell’Amministrazione committente può essere esercitato anche nei due anni successivi alla conclusione del rapporto contrattuale, mentre l’irregolarità retributiva dei dipendenti (ivi compresa ogni violazione in merito all’obbligo di procedere al regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale dell’appaltatore nel periodo di esecuzione del contratto) determina **il diritto insindacabile dell’Amministrazione di immediata risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell’appaltatore**, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni.
   5. È facoltà insindacabile dell’Amministrazione, attraverso il Direttore della Comunità ministeriale, quale Direttore dell’Esecuzione, di disporre l’allontanamento del personale dell’appaltatore non in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali, ed assicurativi che abbia omesso di segnalare tempestivamente l’inadempienza dell’appaltatore all’Amministrazione.
   6. L’appaltatore è tenuto a munire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento contenente le generalità del dipendente, le mansioni espletate e la data di assunzione del medesimo che deve essere esposto da ciascun lavoratore in modo da essere visibile ai terzi. L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 26 – comma 8 del D.lgs. 81/2008, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione del servizio, rimanendo obbligo dell’appaltatore verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi espongano detto tesserino.
   7. È obbligo dell’Amministrazione Committente e dell’appaltatore cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori.
   8. Le attività previste dal servizio sono oggetto di continuo monitoraggio e verifica. Mensilmente e, comunque ogni qualvolta la Direzione Comunità Pubblica lo ritenga necessario ed urgente, è prevista la verifica sull’andamento complessivo del servizio. La verifica prevede la verbalizzazione di una riunione tra Direzione della Comunità, il rappresentante legale dell’Appaltatore o referente appositamente delegato. Il verbale sottoscritto dalle parti, costituirà uno strumento di monitoraggio e controllo. La partecipazione alle riunioni di servizio del personale dell'appaltatore non costituisce orario di lavoro, rientrando nelle attività di organizzazione e di formazione a carico dello stesso Ente.
   9. L’appaltatore dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica del Rappresentante Legale o soggetto appositamente delegato e munito di poteri decisionali in merito al contratto stipulato con l’Amministrazione e del coordinatore del servizio per l’intera giornata; dovrà inoltre predisporre, entro l’ultima settimana del mese precedente, il programma nominativo delle turnazioni per il mese successivo degli operatori di assistenza e vigilanza al fine di consentire alla Direzione della Comunità Pubblica, di predisporre un unico piano delle turnazioni e dello svolgimento delle prestazioni sia del personale ministeriale e sia del personale alle dipendenze dell’appaltatore.

**7.3 Requisiti degli operatori**

Il personale costituente il gruppo di lavoro deve essere qualificato e ritenuto idoneo dall’Amministrazione a svolgere le relative funzioni di cui all’art. 2.3, esente da carichi penali pendenti e/o definiti, nonché di indubbia moralità. Relativamente alle unità operative impegnate, l’appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, avente ad oggetto la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nella parte in cui prevede che “ i datori di lavoro che intendono impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiese 609-undectes del codice penale”.

Rimane nella facoltà dell’Amministrazione Committente, rispetto a tali obblighi generali, richiedere ogni utile documentazione che ne attesti la sussistenza.

Gli operatori impiegati nel servizio di vigilanza – diurna e notturna- dovranno avere età non inferiore ai 25 anni ed:

1. essere in possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di Scuola Media Superiore;
2. essere formati per le attività da svolgere relativamente all’oggetto dell’appalto, possedere attitudini e pregressa esperienza lavorativa effettuata presso strutture residenziali - pubbliche o private- per l’accoglienza di minori e giovani anche dell’area penale;
3. essere in possesso di patente di guida cat. B.

Gli operatori impiegati nel servizio di assistenza e di accompagnamento educativo dovranno avere età non inferiore a 25 anni ed:

1. essere in possesso di Diploma di laurea almeno triennale preferibilmente in campo pedagogico e/o psicologico;
2. essere formati per le attività da svolgersi relativamente all’oggetto del contratto;
3. possedere attitudini e specifica esperienza lavorativa per le funzioni che saranno espletate maturata presso strutture residenziali - pubbliche o private- per l’accoglienza di minori e giovani anche dell’area penale;

Per lo svolgimento della funzione di referente l’operatore individuato dovrà avere età non inferiore ai 25 anni e:

1. essere in possesso del titolo di studio adeguato da individuarsi preferibilmente nella Laurea ovvero Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione Classe L18, ovvero della Laurea V.O. in Pedagogia, Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione, Psicologia, ovvero Laurea Specialistica (LS) Classe LS56 (Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi), LS65 (Lauree Specialistiche in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua), LS87 (Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche) ovvero LS57 (Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali), ovvero Laurea Specialistica in Psicologia LS58;
2. essere formato per le attività da svolgere relativamente all’oggetto dell’appalto, possedere attitudini e pregressa esperienza lavorativa documentata (almeno biennale), effettuata presso strutture residenziali - pubbliche o private- per l’accoglienza di minori anche dell’area penale e/o avere partecipato, in qualità di tutor per utenza in area penale minorile, a progetti educativi di rilevanza locale o nazionale.

L’idoneità e l’adeguatezza dell’esperienza professionale del gruppo di lavoro è provata dall’appaltatore risultato aggiudicatario della procedura attraverso:

* autocertificazione dalla quale risulti l’elenco degli operatori e le funzioni attribuite per l’espletamento del servizio, completo dei dati riguardanti il possesso dei requisiti: dati anagrafici, titolo di studio, formazione, pregressa esperienza lavorativa maturata presso strutture residenziali, pubbliche o del privato sociale, che accolgono minori anche dell’area penale, patente di guida.

Da ogni componente il gruppo di lavoro attraverso:

* curriculum vitae in formato europeo, prodotto in originale datato e firmato, dal quale dovrà evincersi il possesso di:
  + titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell’incarico previsto nell’offerta tecnica presentata;
  + formazione, attitudini e pregressa esperienza lavorativa;
  + patente di guida;
  + altre idoneità maturate.
* Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante le esperienze lavorative maturate presso strutture pubbliche residenziali;
* Certificazioni, in originale, rilasciate da strutture del privato sociale che accolgono minori e giovani anche dell’area penale e presso le quali è stata svolta attività lavorativa. Tali certificazioni dovranno indicare la durata/ periodi di attività lavorativa e le mansioni svolte presso la struttura; tali certificazioni, in originale, dovranno essere allegate al curriculum vitae.

È fatto obbligo all’appaltatore procedere all’istruzione degli operatori impiegati in merito alle modalità di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato nel presente Capitolato e dalla Direzione della Comunità Pubblica nella sua qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Al fine di promuovere la collaborazione ed il coordinamento l’appaltatore del servizio si obbliga a programmare per gli operatori neo-assunti il periodo di formazione di cui al successivo punto 3.4 all’interno della struttura nei sette giorni che precedono l’avvio del servizio. Rimane comunque facoltà della committenza chiedere, per iscritto, l’avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta dell’Amministrazione.

L’appaltatore è tenuto inoltre a provvedere all’immediata sostituzione degli operatori neo-assunti che risulteranno assenti per qualsiasi motivo nel periodo previsto per la formazione.

Il Direttore della Comunità pubblica, Responsabile dell’esecuzione del contratto, ha facoltà di richiedere in fase di esecuzione contrattuale la sostituzione di quegli operatori motivatamente ritenuti non più idonei a svolgere il servizio.

La richiesta di sostituzione sarà formulata in forma scritta e riservata all’Amministrazione Committente e all’Appaltatore che ricevuta la richiesta di sostituzione, dovrà provvedere nel termine massimo di sette giorni.

**7.4 Responsabile, incaricati e domicilio dell’Ente attuatore**.

L’appaltatore, è tenuto nei sette giorni precedenti l’avvio del progetto alla nomina del Responsabile del servizio, che sarà il referente principale per ogni problematica inerente lo svolgimento del servizio medesimo e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Responsabile del servizio deve essere tecnicamente competente in ordine alle prestazioni di cui al presente Capitolato, possedere i requisiti richiesti ed assicurare la reperibilità nell’arco delle 24 ore, in quanto rappresentante dell’appaltatore sia come referente dal punto di vista dell’esecuzione tecnica delle attività, che come responsabile degli operatori alle dipendenze dell’appaltatore.

In assenza, anche per brevi periodi, di detta figura di Responsabile, l’appaltatore dovrà nominare entro 1 (uno) giorno lavorativo un sostituto di pari professionalità, nel rispetto dei requisiti richiesti e darne immediata comunicazione alla Direzione della Comunità, nella sua qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’Amministrazione rimane estranea ai rapporti fra l’Ente affidatario ed il suo responsabile e/o incaricati.

**7.5 Informazione ed aggiornamento del personale**

Il personale impiegato per il servizio deve non solo essere formato professionalmente, ma tenuto in aggiornamento permanente dall’appaltatore, che si impegna ad espletare, prima dell’inizio del servizio o durante lo svolgimento dello stesso, un corso di aggiornamento retribuito non inferiore a 12 (dodici) ore di lezione. **Dell’effettuazione di tale corso dovrà essere data preventiva informazione all’Amministrazione appaltante** **con indicazione dei contenuti delle lezioni**.

Il corso iniziale per i neo-assunti ed i corsi di aggiornamento in itinere dovranno essere incentrati sulle tematiche giovanili con particolare riferimento alla giustizia minorile ed alle problematiche degli adolescenti con problemi di devianza e nella gestione delle dinamiche di gruppo.

I Docenti dovranno essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Ulteriori 2 (due) ore mensili di aggiornamento a carico dell’Ente dovranno essere destinate per la partecipazione di tutti gli operatori agli incontri mensili con la Direzione della Comunità per la verifica della realizzazione degli obiettivi e dell’andamento del servizio complessivo.

Le attività di formazione e di aggiornamento del personale non comportano oneri per l’Amministrazione della Giustizia.

**Art 8 Responsabilità, garanzie ed assicurazioni**

L’appaltatore è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi dell’Amministrazione Committente e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.

L’appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l’esecuzione del servizio e terrà perciò indenne, l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia.

Esso, conseguentemente, è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative e trasmetterne copia all’Amministrazione con massimali non inferiore a quelli che seguono: Responsabilità Civile Terzi: €. 5.000.000,00 per sinistro con il limite di €. 500.000,00 per persona per ogni sinistro nonché Polizza Infortuni.

È diritto dell’Amministrazione committente effettuare i controlli del caso e di richiedere all’appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

La fideiussione, a garanzia degli impegni contrattuali, a titolo di cauzione definitiva, dovrà essere redatta secondo lo schema 1.2 del Decreto Ministro delle Attività Produttive n. 123/2004, opportunamente integrato con le modifiche apportate dal D.lgs. 50/2016, di importo pari alla misura stabilita e con le modalità previste dall'art.103 del D.lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha diritto di disporre direttamente della garanzia fideiussoria:

* per il recupero delle spese sostenute in danno dell’appaltatore in caso di inadempienza;
* per la riscossione delle penalità a lui applicate;
* per il recupero di ogni altro credito nascente dal contratto.

Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’avvenuto incameramento parziale della garanzia fideiussoria, l’appaltatore deve reintegrarla. In difetto si applicano le disposizioni dell’art. 14.

**Art. 9 Corrispettivi**

Spettano all’Appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere per la realizzazione del Servizio di vigilanza, assistenza e nella Comunità di Catanzaro i corrispettivi stabiliti per come aggiudicati in sede di gara.

I compensi stabiliti come da aggiudicazione e per quello fissato al precedente articolo 4, restano invariati per tutta la durata contrattuale. Nessuna revisione è ammessa anche quando, nel corso dell’esecuzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, di nuove imposte, tasse ed aggravi di qualsiasi spese, dovessero verificarsi variazioni di rilevanti entità nel corso del servizio. Il controllo nell’esecuzione avverrà a cura della Direzione della Comunità.

Con i corrispettivi di cui al comma 2 del presente articolo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e qualsiasi onere diretto ed indiretto necessario per la perfetta esecuzione del Servizio.

**Art. 10 Controlli sul servizio e sulla qualità delle prestazioni**

Il funzionario incaricato della Direzione della Comunità Ministeriale di Catanzaro, individuato Direttore dell’Esecuzione del Contratto, è responsabile del controllo del servizio reso negli ambiti e nei limiti definiti nel presente Capitolato. Lo stesso interviene sulla prestazione resa dall’appaltatore al fine di verificarne la rispondenza con i termini previsti dal presente Capitolato, dall’Offerta Tecnica presentata dall’appaltatore e dal contratto stipulato.

A tal fine, l’appaltatore deve assoggettarsi alle verifiche disposte dall’Amministrazione in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese nell’ambito del presente Capitolato e del contratto.

Nel caso in cui i controlli evidenzino inadempienze, omissioni di operazioni o negligenze esecutive, la Direzione della Comunità Pubblica, nella sua qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, avvierà la procedura di cui all’art. 14.

**Art. 11 Pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese avverrà in rate mensili posticipate previa presentazione di regolare fattura riportante quale beneficiario del servizio la Comunità Ministeriale. La stessa, *corredata dalla documentazione prevista alla lettera h dell’art. 7.2*, dovrà essere inviata alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria - via F. Paglia n.47, Catanzaro - codice IPA: DZ0IMM.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà a cadenza mensile e sarà subordinata alla verifica del Direttore della Comunità Pubblica, nella sua qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, del regolare espletamento delle prestazioni effettività effettivamente rese e l’osservanza di quanto prescritto di cui all’art. 6 lett. a) e lett. b) del presente Capitolato e dal contratto.

Per consentire al direttore dell’esecuzione di comprovare la regolarità del servizio propedeutica obbligatoriamente alle operazioni di pagamento, l’appaltatore anticiperà anche alla predetta comunità copia di fattura, in formato non elettronico, corredata da relazione sulle prestazioni espletate nel periodo di riferimento della stessa. L’Amministrazione potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della fideiussione o a mezzo ritenuta da operarsi all’atto dei pagamenti di cui sopra.

Il pagamento dei corrispettivi, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del direttore dell’esecuzione e previa disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo del Bilancio della Giustizia, viene effettuato dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il pagamento è comunque subordinato alle verifiche di legge di regolarità contributiva e fiscale.

In caso di fattura irregolare e/o di presenza di motivate cause ostative al pagamento, il termine indicato al precedente punto del presente articolo viene sospeso dalla data di contestazione del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria con la sola esclusione di DURC irregolare per il quale si procederà, fino alla concorrenza del debito, al pagamento a favore dell’ente previdenziale risultato creditore e per i debiti vantati da cartelle esattoriali definitive per le quali sarà effettuato direttamente il pagamento all’agente della riscossione dell’agenzia delle Entrate.

Ai fini del controllo della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, per tutto il personale alle proprie dipendenze e/o comunque incaricato, l’appaltatore dovrà produrre la certificazione di cui al precedente art.7 comma 2 corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante l’elenco nominativo del personale operante, nel periodo di fatturazione, ed asseverazione di professionista abilitato ad attestare che ogni obbligo retributivo, contributivo, previdenziale e assicurativo relativo ai rapporti di lavoro di tutti gli operatori utilizzati sono stati assolti. In caso di accertate irregolarità ed accertata irregolarità contributiva sui versamenti delle retribuzioni del personale costituente il gruppo di lavoro, compreso i sostituiti, il Centro per la Giustizia Minorile applica la risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore.

Dall’importo del corrispettivo mensile spettante è inoltre detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni d’ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant’altro dovuto dall’Ente ai sensi del successivo art. 14.

**Art. 12 Rilievi dell’Amministrazione**

L’Amministrazione fa pervenire per iscritto all’appaltatore le osservazioni e le contestazioni proprie e quelle rilevate dal Direttore dell’esecuzione.

In assenza di controprove probanti e trascorsi inutilmente otto giorni dalla data delle contestazioni, sono applicate, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, le penali previste dall’art. 14 del presente capitolato, salva l’azione di danno per i casi non previsti ricorrendone i requisiti di legge.

**Art. 13 Accertamento delle inadempienze**

Qualora la Direzione della Comunità Pubblica, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, rilevi un inadempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato, redige verbale di accertamento e comunica per iscritto all’Ente attuatore, notiziandone contestualmente l’Amministrazione committente, le contestazioni del caso e fissando un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso di giustificazioni ritenute - a giudizio della Direzione della Comunità Pubblica, Direttore dell’Esecuzione del Contratto inaccettabili e/o insufficienti- l’Amministrazione committente, ove ritenute valide le motivazioni del Direttore dell’esecuzione, potrà a suo insindacabile giudizio (per il tramite della Direzione della Comunità Pubblica) provvedere autonomamente al ripristino delle condizioni di normalità, applicando gli artt. 11, 12 e 14 del presente Capitolato.

**Art. 14 Penalità**

In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per cause imputabili all’appaltatore, la Direzione della Comunità Pubblica, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà richiedere all’amministrazione committente l’applicazione delle penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento:

* 1° livello (inadempienza lieve): Euro 200,00
  1. In caso in cui sia riscontrato l’inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare art.6 (di cui al Paragrafo 6.4 “Norme comportamentali degli operatori” del presente Capitolato);
* 2° livello (inadempienza media): Euro 500,00

1. Per ogni difformità di natura quantitativa/qualitativa delle prestazioni in relazione alle attività del servizio (di cui al combinato disposto dall’art. 1. ” Oggetto dell’appalto” ed dall’art.6 paragrafo 6.2 “Servizi richiesti” del presente Capitolato) e delle eventuali migliorie previste nell’offerta tecnica allegata al contratto;

* 3° livello (inadempienza grave): Euro 1.000,00
  1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio del servizio di cui all’art. 3. Superati i 5 (cinque) giorni di ritardo l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.
  2. Per ogni difformità di natura quantitativa/qualitativa delle prestazioni, oggetto di precedente penalità di livello medio in relazione alle attività del servizio (di cui al combinato disposto dall’art. 1. ” Oggetto dell’appalto” ed dall’art.6 paragrafo 6.2 “Servizi richiesti” del presente Capitolato) e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
* 4° livello (inadempienza molto grave): Euro 2.000,00

1. Per ogni giorno di sospensione del servizio per cause imputabili all’appaltatore. Superati i 5 (cinque) giorni di sospensione l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto. La facoltà della risoluzione del contratto opera immediatamente superate le tre ore di sospensione del servizio di vigilanza.
2. Per mancato rispetto di quanto indicato all’art. 7 paragrafo 7.2 lettera h “Caratteristiche delle prestazioni” e paragrafo 7.3 “Requisiti degli operatori”, penultimo ed ultimo comma.

In presenza di applicazione di una penale grave per la quale l’Amministrazione non si sia avvalsa del diritto di risoluzione del contratto e/o in presenza di applicazione di due penali di livello medio l’Amministrazione non rilascerà certificazione di conformità delle prestazioni eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali.

**Art. 15 Esecuzione in danno**

In aggiunta a quanto previsto dall’art. 14, qualora l’appaltatore ometta di eseguire il servizio oggetto del presente Capitolato, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, l’Amministrazione appaltante (per il tramite della Direzione della Comunità Pubblica) avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione di tali servizi ad altro Ente attuatore in danno all’appaltatore inadempiente con addebito dei costi sostenuti a fronte degli stessi. I relativi importi saranno portati in detrazione dei pagamenti ancora da effettuarsi, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione appaltante di procedere al recupero ai sensi dell’art. 14.

**Art. 16 Sospensione del servizio**

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione temporanea del servizio nel seguente caso:

1. Sospensione temporanea del servizio per eventi non prevedibili. L’Amministrazione appaltante (direttamente ovvero per il tramite della Direzione della Comunità Pubblica) potrà procedere alla sospensione temporanea del servizio per eventi non prevedibili che non permettano la prosecuzione dello stesso. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno eventualmente essere concordate tra l’appaltatore e l’Amministrazione appaltante (per il tramite della Direzione della Comunità Pubblica), in via straordinaria, diverse soluzioni organizzative. In tal caso si procederà alla riduzione proporzionale del compenso in rapporto alla durata della sospensione delle attività.

**Art. 17 Risoluzione e recesso del contratto**

Nelle ipotesi contemplate dagli articoli precedenti e in ogni altro caso di inadempimento dell’Ente attuatore, laddove la procedura di cui agli art. 12 abbia avuto esito negativo, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a/r. L’Amministrazione incamererà definitivamente la fideiussione ove non fosse stata ancora restituita, diversamente applicherà una penale di importo equivalente che sarà portata in detrazione dagli eventuali crediti vantati dall’Ente attuatore. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei maggior danni subiti.

In deroga all’art. 12, il contratto si intende comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 codice civile:

1. qualora a seguito di eventuali ulteriori accertamenti effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni e/o documentazioni fornite a corredo dell’offerta e/o in sede di aggiudicazione, si evidenzi la falsità delle stesse;
2. interruzione del servizio per oltre cinque giorni che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
3. mancato avvio del servizio di cui al presente Capitolato;
4. violazione delle prescrizioni relative al subappalto e/o la cessione del Contratto;
5. ulteriore inadempienza dell’appaltatore successiva all’applicazione di 3 penali di qualsiasi livello nell’ambito del periodo contrattuale previsto, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto all’Amministrazione di dichiarare l’immediata risoluzione del Contratto, nonché quanto previsto dall’art. 298 del regolamento attuativo del Codice degli Appalti;
6. mancata reintegrazione della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
7. mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
8. fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa dell’appaltatore avvio altre procedure concorsuali;
9. mancata indicazione e utilizzo del conto corrente dedicato alle movimentazioni finanziarie con Pubbliche Amministrazioni (art. 7 del capitolato d’oneri);
10. inadempimento nel pagamento delle retribuzioni del personale applicato al servizio.

Costituiscono, altresì in ogni momento, cause di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1373 cod. civ.:

1. entrata in vigore di normative che disciplinino diversamente l’espletamento del servizio;
2. la chiusura o la trasformazione dei locali sede della Comunità Pubblica;
3. il venir meno dell’interesse pubblico all’espletamento del servizio oggetto del Contratto;
4. l’attivazione di convenzione Consip per l’espletamento del servizio a cui l’Amministrazione è tenuta ad aderire o stipula di contratto definito direttamente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile;
5. sopravvenute esigenze organizzative.

In tali casi l’Amministrazione appaltante è tenuta a dare formale preavviso di almeno 30 giorni all’appaltatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Contratto cesserà di avere efficacia trascorso il termine di preavviso senza alcun diritto da parte dell’appaltatore a compensi o corrispettivi di natura risarcitoria fatta salva l’eventuale somma corrispondente al compenso rapportato al servizio effettivamente prestato, dedotto delle penalità, delle spese e delle procedure di risarcimenti per eventuali danni subiti dall’Amministrazione appaltante.

**Art. 18 Subappalto e cessione del contratto**

È fatto divieto di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso. Il subappalto non è consentito, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto.

**Art. 19 esclusione del minimo garantito**

La sospensione del Servizio Comunità, in relazione ad una modifica degli assetti organizzativi del Dipartimento per la Giustizia Minorile, da cui discenda la soppressione della struttura della Comunità e/o la sospensione temporanea dell’attività o sopravvenuto finanziamento da parte di Enti pubblici o privati, salvo quanto previsto al precedente art.17, non dà diritto ad alcun risarcimento.

**Art. 20 Spese contrattuali**

Sono a carico dell’appaltatore le spese di stipulazione e di registrazione del contratto, nonché quelle degli stampati e tutte le spese occorrenti per la gestione del servizio anche se non previste esplicitamente dal presente Capitolato.

**Art. 21 controversie**

Per qualsiasi controversia inerente il presente rapporto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

**Art. 22 Riferimento a norme vigenti**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché al Codice Civile e a tutte le norme vigenti in materia.